

STATUTO
"PULCINO ODV"

Art.1

Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "PULCINO ODV" - Associazione delle famiglie dei bambini nati pretermine e a termine ricoverati in un'unità di terapia intensiva neonatale (in seguiti anche "Associazione"). Assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha sede legale in Padova, via Giustiniani 3, presso la Sezione di Patologia Neonatale del Dipartimento di Pediatria dell'Università di Padova. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'organizzazione ha una durata illimitata.

Art.2

Statuto

"PULCINO ODV" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento per l'attività dell'Associazione medesima.

Art.4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.5

Finalità e attività

"PULCINO ODV" esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore ed a tutela

dei bambini nati pretermine e a termine, ricoverati in un'unità di Terapia Intensiva Neonatale e delle loro famiglie.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5;
- u) beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del citato art. 5;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- 1) essere un valido punto di riferimento per quei genitori che si trovano a vivere l'esperienza del ricovero del proprio neonato nell'unità di terapia intensiva neonatale, fornire quindi la massima e sollecita assistenza di carattere morale, materiale e psicologico ai genitori ed ai familiari dei neonati ricoverati, attraverso l'opera di volontariato e la presenza personale e gratuita dei propri volontari;
- 2) essere sempre al fianco dei medesimi genitori e familiari anche dopo le dimissioni dall'unità di terapia intensiva neonatale, soprattutto in caso di necessità e di problemi che dovessero eventualmente evidenziarsi successivamente;
- 3) promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei neonati ricoverati presso l'unità di terapia intensiva neonatale;
- 4) promuovere tutte le iniziative atte a favorire la presenza dei genitori all'interno dell'unità di terapia intensiva neonatale e a facilitare i rapporti tra i genitori e il neonato;

5) stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo della neonatologia e delle problematiche relative allo sviluppo neuro-evolutivo dei neonati a rischio;

6) promuovere iniziative e progetti specifici a sostegno delle famiglie dei bambini nati prematuri, o ospedalizzati alla nascita, delle gravidanze a rischio e dello sviluppo neuro-evolutivo, sociale e comportamentale dei bambini;

7) promuovere l'aggiornamento professionale degli operatori sanitari, socio-sanitari e scolastici. A tale fine verranno favoriti e promossi seminari, giornate di studio, corsi di formazione e aggiornamento, convegni, congressi e pubblicazioni;

8) diffondere la conoscenza delle problematiche relative al feto e al neonato a rischio, del suo follow-up fisico e neuro-evolutivo, sensibilizzando e coinvolgendo in concreto la cittadinanza, gli enti pubblici e privati, gli operatori sanitari, sociali e scolastici.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art.6

Ammissione

Sono associati di "PULCINO ODV" i genitori dei bambini ricoverati presso le unità di Terapia Intensiva Neonatale e tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che siano mosse da spirito di solidarietà e che accettino senza riserve il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e tutte le direttive emesse dagli organi dell'Associazione in conformità delle disposizioni statutarie.

L'adesione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. La richiesta di adesione deve essere accompagnata dal versamento della quota associativa di iscrizione annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve, entro trenta giorni, motivare

la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art.7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e di controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 27;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art.8

Volontariato e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Il comportamento verso gli altri associati e verso i terzi deve essere animato da spirito di solidarietà e, nel contempo, deve essere im-

prontato a correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Art.9

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno associativo in corso.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

In caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dei soci morosi.

Art.10

Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c., salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, regolarmente documentate e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Art.11

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati di "PULCINO ODV" in regola col versamento della quota associativa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed, in sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quando riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Asso-

ciazione.

Art.12

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata per:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- discutere ed approvare i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti interni sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art 13

Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea può essere, inoltre, convocata, quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta motivata del Presidente o su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata nei confronti degli associati con ogni mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario, al recapito risultante dal libro degli associati e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purchè siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di inter-

venire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Art.14

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria degli associati è regolarmente costituita e valida a deliberare, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto ad altro associato e devono essere conservate fra gli atti dell'Associazione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art.15

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art 16

Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri, scelti tra gli associati, compreso tra cinque e nove, secondo le determinazioni dell'Assemblea che procede alla sua elezione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tutte le volte che le circostanze lo esigano o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. La convocazione deve essere effettuata con i mezzi di comunicazione possibili e disponibili, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno da comuni-

carsi in tempo utile affinché i componenti del Consiglio Direttivo ne siano informati 5 giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione può consentire che l'adunanza si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purchè siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'adunanza si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Qualora, per qualsiasi causa, venisse a mancare un consigliere, il Consiglio Direttivo provvedere a cooptare in sua sostituzione un altro consigliere, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati di "PULCINO ODV" e durano in carica tre anni.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno. Tra i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti altresì il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza od impedimento.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

E' quindi, fra l'altro, di sua spettanza:

- amministrare l'Associazione;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea e determinare il programma di lavoro in base alle linee indicate dall'Assemblea degli associati e contenute nel programma generale da essa approvato;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione predisponendo all'uopo, ove opportuno, appositi regolamenti interni da sottoporre alla approvazione della assemblea;
- avvalersi di organi consultivi e/o tecnico scientifici, la cui costituzione, composizione e funzionamento sono indicati in apposito regolamento;
- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio

sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- coordinare l'attività della Associazione, promuovendo le iniziative più appropriate ed opportune per il raggiungimento degli scopi sociali;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- disciplinare l'ammissione ed il recesso, ovvero l'esclusione degli associati;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- determinare la quota associativa annuale;
- essere responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17

Il Presidente e altri incarichi sociali

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la firma sociale dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito alle attività compiute.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

a) provvedere alla regolare tenuta ed all'aggiornamento del libro de-

gli associati in conformità della normativa vigente in materia;

- b) provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- c) redigere i verbali delle assemblee degli associati e quelli delle riunioni del Consiglio Direttivo, trascrivendoli negli appositi libri;
- d) provvedere alla regolare tenuta ed all'aggiornamento di tutti i registri contabili, in conformità della normativa vigente in materia;
- e) proporre al Consiglio Direttivo lo schema di bilancio;
- f) eseguire i pagamenti e gestire gli incassi, provvedendo alle conseguenti registrazioni ed alla conservazione dei relativi documenti.

Art.18

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.19

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili e diritti inerenti
- quote associative;
- contributi privati o pubblici;
- contributi derivanti da organismi internazionali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- donazioni, lasciti testamentari, sussidi di enti o di privati
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- rendite di beni immobili o mobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'Associazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017. In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'assemblea deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 20

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art.21

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.22

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferi-

sce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.23

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.24

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art.25

Assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art.26

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art.27

Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove nominato, dell'organo di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'organizzazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art.28

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.29

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

F.to: Elisabetta Ruzzon, Elena Bressan (L.S.).

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Elena Bressan, Notaio in Conselve, iscritto al Distretto Notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti.